



Gen. _____

**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 15 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 11 FEBBRAIO 2010.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI BARI – CITAZIONE IN GIUDIZIO AD ISTANZA DEL SIG.
DE MUSSO SALVATORE C/ COMUNE DI MOLFETTA, STATO
ITALIANO E ING. VINCENZO BALDUCCI PER RISARCIMENTO DANNI
A SEGUITO DI DEMOLIZIONE DI PALAZZINA IN PROL. VIA A.
FONTANA N. 13 - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - NOMINA AVVOCATI
DIFENSORI.**

EMESSA AI SENSI

- **DEGLI ARTT. 107 D. LVO 267 DEL 18.08.2000 (T.U. LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI EE.LL.);**
- **DEGLI ARTT. 4, COMMA 2° E 17, D. LVO N. 165 DEL 30.03.2001;**
- **DELLO STATUTO COMUNALE;**
- **DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;**
- **DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 30.03.2009 DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2009.**
- **DELLA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 132 DEL 07.06.2007 CHE DISCIPLINA I CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI LEGALI.**

Ex D.Lvo 18.08.2000 n. 267

la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **12 febbraio 2010** al **27 febbraio 2010**

IL RESPONSABILE

Premesso che:

- in data 27.11.2009 è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari ad istanza del Sig. De Musso Salvatore, proprietario di appartamento sito in Prolungamento Via A. Fontana civico 13 acquistato nel 1995, che assume di essere stato danneggiato sia perché privato del suo diritto di abitazione dell'appartamento a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, sia perché privato anche del diritto di proprietà superficarie, in quanto l'appartamento è stato poi demolito a suo dire su presupposti tecnici del tutto erronei;
- l'attore assume la responsabilità sia del Comune di Molfetta (artefice dell'abbattimento della palazzina n. 13), sia dello Stato Italiano perché il Sindaco ha adottato l'ordinanza di sgombero quale Ufficiale di Governo, sia dell'Ing. Vincenzo Balducci (Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Molfetta) che ha dato luogo all'operazione di abbattimento e di successiva ricostruzione sulla base di considerazioni tecniche errate (secondo l'attore) degli ingegneri incaricati delle verifiche sulle palazzine di Via A. Fontana;
- l'attore ha quantificato il risarcimento danni in complessivi € 330.000,00 così distinti:
 - a) € 9.300,00 oneri per locazione di altro immobile
 - b) € 700,00 per trasporto beni e suppellettili
 - c) € 280.000,00 perdita diritto di proprietà superficarie
 - d) € 40.000,00 per danno morale.

Considerato che l'atto di citazione chiama in giudizio anche l'Ing. Vincenzo Balducci, dipendente comunale con qualifica dirigenziale, la cui responsabilità dolosa o colposa viene imputata al rapporto di incardinamento con il Comune di Molfetta ex art. 28 della Costituzione e art. 23 del D.P.R. n. 3/1957.

Visto l'art. 12 del C.C.N.L. dell'Area Dirigenza Comparto Regioni ed Autonomie Locali sottoscritto il 12.02.2002, il quale statuisce che l'Ente, ove si verifichi l'apertura di un procedimento anche di responsabilità civile nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento, con ripetizione a carico del dirigente di tutti gli oneri sostenuti in caso di sentenza di condanna definitiva per i fatti commessi con dolo o colpa grave.

Rilevato che, con determinazione dirigenziale n. 91 del 14.04.2004 Settore LL.PP., gli Avvocati Pantaleo d'Amato, Lamberto Piccininni e Giuseppe Magarelli furono incaricati di assistere il Comune di Molfetta in tutti gli aspetti ed implicazioni giuridico-amministrative correlati alle problematiche tecnico urbanistiche

intercorrenti tra il Comune e i proprietari delle cinque palazzine site ai civici 13 – 15 – 18 – 22 – 23 del Prolungamento di Via Aldo Fontana.

Ritenuto di costituirsi nel giudizio di cui sopra per resistere nel giudizio promosso dal Sig. De Musso da considerarsi privo di fondamento, affidando la difesa dell'Ente agli stessi avvocati sopra nominati in quanto profondi conoscitori della materia oggetto del contenzioso, con unico mandato congiunto ed unica parcella da suddividersi fra i tre professionisti.

Ritenuto, altresì, di esprimere nulla osta alla nomina di uno o più o anche tutti tra gli avvocati nominati da parte dell'ing. Vincenzo Balducci, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, assumendosi l'Ente a proprio carico l'onere della difesa del dipendente, purché si realizzino le condizioni previste dall'art. 12 del C.C.N.L. 12.02.2002 dell'Area Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali – e nel limite di una parcella da suddividersi fra i tre professionisti.

Vista la deliberazione di G.C. n. 132 in data 07.06.2007, esecutiva ai sensi di legge, con la quale viene rimodulata la disciplina del conferimento degli incarichi per la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, individuando nella figura del Dirigente AA.GG. o funzionario responsabile dell'Unità Autonoma AA.LL., l'assunzione del provvedimento di costituzione in giudizio, sentito a sua discrezione, di volta in volta, il Responsabile del Servizio cui si riferisce la materia del contendere, riservando al Sindaco la individuazione del legale a cui affidare l'incarico di difesa delle ragioni dell'Ente, privilegiando il rapporto di fiducia tra il professionista e il titolare, in via esclusiva, della rappresentanza in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 del T.U. n. 267/2000;

Visto il D.L. 04.07.2006 n. 233 come convertito con modificazioni con la legge 04.08.2006 n. 248 (meglio noto come "Decreto Bersani") che all'art. 2 ha statuito le abrogazioni delle obbligatorietà di tariffe fisse o minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, con riferimento alle attività libero professionali, fra cui evidentemente le professioni forensi, per cui il compenso per gli onorari agli avvocati difensori incaricati dall'Ente andrà di volta in volta negoziato;

Vista la deliberazione di G.C. n. 22 del 28.01.2008, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato lo schema di convenzione per il conferimento degli incarichi legali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 106 in data 07.03.2002, che, disciplinando la erogazione degli acconti agli avvocati incaricati, ha stabilito che per i giudizi dinanzi al Tribunale l'acconto sia di € 780,00 (al lordo degli oneri fiscali);

Visto l'art. 6, comma 1, lett. e), della Legge 07.08.1990 n. 241, come modificata dall'art. 4 della legge 11.02.2005 n. 15;

PROPONE

al Dirigente competente del Settore AA.GG., responsabile anche dell'U.A. Affari Legali, di costituirsi nel giudizio instaurato dal Sig. De Musso, come meglio sopra specificato;

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Pasquale la Forgia

IL DIRIGENTE

Vista la proposta determinativa predisposta dal Responsabile del procedimento come esposta nelle premesse;

Ritenuta meritevole di approvazione, condividendone l'intero contenuto;

Vista la nota sindacale prot. 8089 del 11.02.2010 contenente l'indicazione dei rappresentanti e difensori dell'Ente nelle persone degli Avv.ti Pantaleo d'Amato, Lamberto Piccininni, Giuseppe Magarelli (già difensori e conoscitori della suindicata questione),

DETERMINA

per le ragioni in narrativa che qui si intendono integralmente riportate,

- 1) di costituirsi dinanzi al Tribunale Civile di Bari per resistere all'atto di citazione promosso dal Sig. De Musso Salvatore e notificato il 27.11.2009, meglio descritto in premessa.
- 2) Per l'effetto di conferire l'incarico congiunto con unico mandato ed unica parcella da suddividersi fra i tre professionisti per la difesa del Comune di Molfetta agli Avv.ti Pantaleo d'Amato (con studio in Via G. Salepico n. 29), Lamberto Piccininni (con studio in Via A. Volta n. 17-19), Giuseppe Magarelli (con studio al Viale Pio XI n. 40/30), tutti di Molfetta.
- 3) Di esprimere nulla osta alla nomina di uno o più o anche tutti tra gli avvocati nominati da parte dell'ing. Vincenzo Balducci, Dirigente del Settore Lavori Pubblici, assumendosi l'Ente a proprio carico l'onere della difesa del dipendente, purchè si realizzino le condizioni previste dall'art. 12 del C.C.N.L. 12.02.2002 dell'Area Dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali – e nel limite di una parcella da suddividersi fra i tre professionisti.
- 4) Di demandare al Sindaco la procura ad litem, ai sensi dell'art. 50 del T.U. EE.LL.
- 5) Di demandare al Dirigente responsabile dell'U.A. Affari Legali la sottoscrizione della convenzione d'incarico con i professionisti, secondo lo schema approvato con la citata deliberazione giunta n. 22 del 28.01.2008.
- 6) Di stabilire l'obbligo per i legali di far pervenire al Comune al termine del giudizio copia di tutti gli atti, di tutti i documenti prodotti dalle rispettive parti e di tutti i verbali di causa.

- 7) Di procedere con successivo atto determinativo alla erogazione di un acconto per spese e competenze del giudizio in favore degli Avvocati incaricati.

**Il Dirigente Settore AA.GG.
Dott. Domenico Corrieri**
